

Condizioni Generali di Contratto per i Prodotti e Servizi offerti da

GEVI S.r.l.

1. Premessa

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano a tutti gli accordi conclusi **tra Gevi S.r.l.**, con sede legale in Piazza Nilde Iotti, 13, 56025, Pontedera (PI), Partita IVA 02450340506 (di seguito "**Gevi**" o la "**Società**") e qualsiasi soggetto che richieda la fornitura dei Prodotti e Servizi ("**Prodotti e Servizi**") offerti da Gevi (l'"**Acquirente**"), di seguito congiuntamente denominati "**le Parti**".
- 1.2. Tutte le forniture di Prodotti e Servizi tra le Parti avverranno esclusivamente sulla base delle presenti CGC (di seguito anche l'"**Accordo**"). In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali di Contratto e qualsiasi altro documento contrattuale (inclusi accordi quadro, lettere di intenti, NDA o comunicazioni elettroniche), prevarranno le presenti Condizioni Generali di Contratto, salvo che le Parti abbiano espressamente convenuto diversamente per iscritto con riferimento a singole clausole.
- 1.3. Gevi si riserva il diritto di modificare le presenti CGC in qualsiasi momento per ragioni tecniche, normative, organizzative o commerciali.
Le modifiche avranno efficacia dalla data indicata nella comunicazione di aggiornamento ovvero dal ricevimento di un nuovo documento contenente le Condizioni Generali di Contratto.
L'Acquirente sarà informato delle modifiche mediante comunicazione scritta inviata all'indirizzo e-mail o all'indirizzo PEC indicato nel contratto, ovvero all'indirizzo info@geviwind.com.
Le modifiche si intenderanno accettate qualora l'Acquirente continui a utilizzare i Prodotti e Servizi successivamente alla data della loro entrata in vigore. Resta inteso che eventuali modifiche riguardanti elementi essenziali di forniture già in corso non avranno effetto retroattivo, salvo espresso consenso dell'Acquirente.

2. Oggetto

La Società fornisce i seguenti Prodotti e Servizi:

- 2.1. Fornitura di turbine eoliche ad alta tecnologia.
- 2.2. Fornitura di anemometri.
- 2.3. Servizio di analisi anemologica basato su:

- i. dati pubblicati da New European Wind Atlas e Global Wind Atlas (<https://map.neweuropeanwindatlas.eu/>) soggetti alla licenza open source <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>, rielaborati sulla base dei successivi punti ii. e iii.;
- ii. dati inseriti direttamente dall'Acquirente;
- iii. dati raccolti da strumenti di rilevazione forniti dalla Società (anemometri).
- iv. Dati corretti per tenere conto delle caratteristiche morfologiche del sito (ad es. configurazione della copertura), sulla base di modelli pubblicati e di stime disponibili nella letteratura tecnico-scientifica

2.4. Reportistica e consulenza energetica, comprendenti:

- v. stime del potenziale energetico basate su dati geografici e ambientali;
- vi. report periodici e abbonamenti a servizi di monitoraggio della qualità del vento.

3. Caratteristiche della fornitura di Prodotti e Servizi

- 3.1. Con l'invio dell'ordine di acquisto, l'Acquirente riconosce di aver attentamente esaminato le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche delle forniture e/o dei servizi ordinati e di ritenerli idonei all'uso cui intende destinarli, direttamente o indirettamente. L'Acquirente si impegna a non apportare alcuna modifica alle forniture e/o ai servizi e a rispettare, dichiarando di esserne a conoscenza, le corrette condizioni di utilizzo indicate nel **Manuale d'Uso** (ALLEGATO 1 - **Manuale d'Uso**), fornito unitamente a ciascun hardware.
- 3.2. **Obbligo di collaborazione:** l'Acquirente si impegna a fornire tempestivamente a Gevi tutti i documenti, i dati tecnici, i materiali e le informazioni necessari per la corretta esecuzione della fornitura di Prodotti e Servizi.
- 3.3. In caso di ritardo, incompletezza o mancata trasmissione delle informazioni, dei dati tecnici, dei documenti o dei materiali richiesti, i termini di esecuzione a carico di Gevi si intenderanno automaticamente sospesi per l'intera durata dell'impedimento. Eventuali ritardi o inadempimenti derivanti da tali circostanze non saranno imputabili a Gevi né costituiranno inadempimento contrattuale.
- 3.4. Gevi potrà avvalersi di terzi da essa incaricati, ove necessario per l'esecuzione, mettendo a loro disposizione i materiali e/o i dati forniti dall'Acquirente nella misura strettamente necessaria.
- 3.5. Le presenti Condizioni Generali di Contratto non instaurano tra le Parti alcun rapporto di esclusiva, agenzia, *joint venture* o rappresentanza. Ciascuna Parte agisce in piena autonomia imprenditoriale e per proprio conto.
- 3.6. Eventuali modifiche o estensioni dell'attività, del perimetro o delle specifiche tecniche richieste dall'Acquirente successivamente alla conferma dell'ordine di acquisto saranno subordinate alla preventiva valutazione di fattibilità da parte di Gevi. L'attuazione di tali modifiche sarà subordinata alla sottoscrizione di una specifica "Change Request" scritta e

potrà comportare un adeguamento del prezzo e/o delle tempistiche.

4. Prodotti e servizi prototipali, sperimentali e in fase di pre-certificazione

- 4.1. L'Acquirente prende atto che taluni Prodotti e/o Servizi forniti da GEVI possono, in casi specifici, avere natura prototipale, sperimentale, pre-commerciale o pilota, ivi inclusi prodotti forniti a fini di test, validazione, dimostrazione o *proof-of-concept*. Tale natura sarà sempre espressamente indicata nel relativo Contratto di Fornitura, nell'offerta o nella documentazione tecnica.
- 4.2. L'Acquirente prende atto che i Prodotti prototipali o sperimentali possono presentare variabilità prestazionale, limitazioni temporanee o configurazioni non definitive, intrinseche alla loro fase di sviluppo e validazione. Le Parti convengono espressamente che la fornitura di tali Prodotti non implica una piena maturità industriale, ma è finalizzata a scenari di impiego controllato, di test o di primo utilizzo.
- 4.3. Nei casi specifici espressamente indicati nel Contratto di Fornitura, i Prodotti prototipali o sperimentali potranno essere forniti privi di marcatura CE, in quanto destinati esclusivamente a test, validazione o uso sperimentale e non alla libera commercializzazione. In tali casi, l'Acquirente si impegna a utilizzare i Prodotti conformemente alle istruzioni di GEVI e alla normativa applicabile in materia di apparecchiature sperimentali o in fase di pre-certificazione.
- 4.4. GEVI resta responsabile per gli eventuali danni diretti a persone o cose causati da difetti o malfunzionamenti dei Prodotti imputabili alla loro progettazione, fabbricazione o funzionamento, anche qualora tali Prodotti abbiano natura prototipale o sperimentale, nei limiti previsti dalla legge applicabile. A tal fine, GEVI dichiara di disporre di un'adeguata copertura assicurativa per i Prodotti forniti, comprensiva della copertura per danni a terzi, a persone e a cose derivanti dalla loro installazione o dal loro funzionamento.
- 4.5. L'Acquirente prende atto che, in considerazione della natura sperimentale di taluni Prodotti, non potrà avanzare pretese né promuovere azioni legali nei confronti di GEVI esclusivamente sulla base di scostamenti prestazionali, esiti sperimentali o risultati difforni dalle aspettative iniziali, a condizione che i Prodotti siano utilizzati conformemente alle condizioni pattuite e alle istruzioni tecniche. La presente clausola non si applica in caso di dolo o colpa grave di GEVI.

5. Modifiche tecniche e migliorie ai Prodotti e Servizi

- 5.1. Gevi si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche, aggiornamenti o migliorie ai Prodotti e Servizi forniti, a condizione che tali modifiche non incidano sulle loro funzionalità essenziali o sulle prestazioni dichiarate.
- 5.2. Tali modifiche potranno essere introdotte per finalità di conformità normativa, sicurezza, adeguamento agli standard tecnologici o miglioramento delle prestazioni.

6. Limitazioni ed esclusione di responsabilità

- 6.1. I dati provenienti da fonti pubbliche/open source, inclusi quelli pubblicati dal New European Wind Atlas e dal Global Wind Atlas, sono soggetti alle rispettive licenze – ad esempio, la licenza Creative Commons Attribution 4.0 International. La Società non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze, incompletezze, interruzioni, errori o mancati aggiornamenti dei suddetti dati e non ne garantisce l'idoneità a scopi o risultati specifici.
- 6.2. I dati e le informazioni forniti o caricati dall'Acquirente restano sotto la sua esclusiva responsabilità. La Società non è tenuta a verificarne l'esattezza o la completezza e non risponde di eventuali errori, incompletezze o inesattezze, alterazioni o conseguenze derivanti dall'utilizzo di dati errati, incompleti o non aggiornati. Eventuali risultati non conformi o stime inesatte dovuti a dati errati o incompleti non costituiranno inadempimento contrattuale da parte della Società.
- 6.3. Le Parti prendono atto che i dati e le analisi derivanti da campagne di misurazione anemometrica in sito, eseguite mediante strumenti anemometrici forniti da GEVI, sono soggetti a limiti intrinseci di natura statistica, temporale e modellistica. Sebbene tali misurazioni consentano una valutazione più rappresentativa delle condizioni anemologiche locali rispetto all'utilizzo esclusivo di dataset pubblici o open source, esse non eliminano l'incertezza connessa alla naturale variabilità dei fenomeni ventosi. Di conseguenza, tutte le stime, le analisi e i report basati su misurazioni anemometriche in sito avranno carattere meramente indicativo e previsionale e non costituiranno alcuna garanzia di produzione energetica, di ritorno economico o di rendimento finanziario, al pari delle stime derivanti da fonti di dati pubbliche o open source.
- 6.4. Le stime, le analisi e i report statistici elaborati dalla Società si basano su modelli previsionali e metodologie statistiche che impiegano variabili e ipotesi di natura probabilistica. Tali report hanno carattere meramente indicativo e non costituiscono garanzia né promessa di risultati energetici, economici o finanziari. La Società non risponde di eventuali scostamenti tra i risultati stimati e i dati effettivi.
- 6.5. La Società non sarà in alcun caso responsabile per le decisioni di investimento, installazione o utilizzo di prodotti e servizi assunte, in tutto o in parte, sulla base dei report o delle analisi forniti. L'Acquirente riconosce che tali decisioni restano di sua esclusiva responsabilità e che è espressamente escluso qualsiasi risarcimento per danni indiretti o consequenziali, lucro cessante o mancato guadagno.

7. Servizi in abbonamento

- 7.1. Alcuni servizi (ad es. report periodici, monitoraggio tramite anemometri, consulenza continuativa) sono erogati in abbonamento.
- 7.2. L'abbonamento ha durata annuale e si rinnova automaticamente.

- 7.3. L'Acquirente può recedere dall'abbonamento con un preavviso di 30 giorni, salvo diverso accordo.

8. Condizioni di fornitura e pagamento

8.1. Ordini e conferme d'ordine:

- 8.1.1. I prodotti (turbine, anemometri, ecc.) possono essere venduti, concessi in locazione o in comodato d'uso, come specificato nel singolo "Contratto di Fornitura".
- 8.1.2. Gli ordini dell'Acquirente devono riportare il numero d'ordine, la descrizione esatta dei beni/servizi (con i relativi codici prodotto, ove applicabile), la quantità, il prezzo unitario e il prezzo totale, le condizioni di pagamento, la destinazione e le istruzioni di consegna.
- 8.1.3. L'ordine si intenderà accettato da Gevi solo a seguito dell'invio all'Acquirente di una conferma d'ordine scritta. In caso di difformità tra l'offerta e la conferma d'ordine, prevarrà la conferma d'ordine di Gevi.
- 8.1.4. Qualora l'ordine sia preceduto da un'offerta di Gevi, quest'ultima avrà una validità massima di 60 giorni lavorativi, salvo diversa indicazione. L'accordo tra le Parti si intenderà in ogni caso perfezionato con la conferma dell'ordine da parte di Gevi.

8.2. Prezzi e pagamenti:

- 8.2.1. I prezzi sono indicati nel singolo "Contratto di Fornitura" e, salvo diversa indicazione, sono espressi in Euro al netto dell'IVA; sono esclusi, e restano a esclusivo carico dell'Acquirente, dazi doganali, imposte, oneri, spese di trasporto, assicurazione, montaggio, installazione, allacciamento elettrico, nonché qualsiasi costo od onere aggiuntivo connesso all'ottenimento di autorizzazioni o permessi di installazione.
- 8.2.2. Salvo diverso accordo, i pagamenti devono essere effettuati senza compensazione entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura (fa fede la data di accredito sul conto di Gevi). In caso di ritardo, Gevi potrà sospendere la fornitura dei Prodotti e Servizi fino all'integrale pagamento degli importi dovuti.
Qualsiasi modifica e/o variazione del prezzo indicato nel singolo "Contratto di Fornitura" dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra le Parti.

8.3. Consegne e passaggio del rischio:

- 8.3.1. Salvo diverso accordo scritto, le consegne potranno essere parziali e il rischio di perimento o danneggiamento passerà all'Acquirente al momento della consegna dei prodotti al vettore per la spedizione. Per quanto riguarda i Servizi, la prestazione si intenderà completata con la trasmissione del Report o del documento, ovvero con l'attivazione della piattaforma/dell'abbonamento indicati nella conferma d'ordine.
- 8.3.2. Il rischio si intenderà trasferito anche in caso di ritardata presa in consegna da parte dell'Acquirente.

- 8.3.3. Salvo diverso accordo scritto, i Prodotti non possono essere restituiti senza la preventiva autorizzazione di Gevi. L'Acquirente è inoltre responsabile dello smaltimento dei Prodotti in conformità alla normativa RAEE e ambientale applicabile, ove pertinente.

9. Proprietà intellettuale

- 9.1. Fatta eccezione per i dati grezzi estratti da fonti open source, quali quelli pubblicati da New European Wind Atlas e Global Wind Atlas, che restano di titolarità di questi ultimi in conformità alla licenza applicabile, tutti i dati, i software, gli algoritmi, i modelli di calcolo, le banche dati, la documentazione tecnica, i report e ogni altra elaborazione eseguita o fornita dalla Società restano di esclusiva proprietà della Società.
- 9.2. L'Acquirente acquisisce un diritto d'uso limitato, non esclusivo, non trasferibile e revocabile sui dati, sui report, sulle analisi e su ogni altra elaborazione eseguita e fornita dalla Società, esclusivamente per finalità interne e in ogni caso unicamente per le finalità e per la durata del singolo Contratto di Fornitura. In ogni caso, è fatto divieto all'Acquirente, direttamente o tramite terzi e con qualsiasi mezzo o supporto, di copiare, divulgare, pubblicare, modificare, cedere, distribuire o comunque utilizzare i report, le analisi e i risultati forniti da Gevi, nonché di riutilizzarne, in tutto o in parte, i relativi contenuti per la realizzazione di prodotti o servizi destinati a terzi.
- 9.3. Gevi potrà utilizzare i dati tecnici derivanti dall'erogazione dei Servizi in forma aggregata o anonimizzata esclusivamente per finalità statistiche, di ricerca o di miglioramento, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
- 9.4. È fatto espresso divieto all'Acquirente, direttamente o tramite terzi, di effettuare attività di *reverse engineering*, decompilazione, analisi del codice o test di vulnerabilità, nonché di utilizzare, riprodurre o estrarre i dati, i report o i risultati generati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale generativa, per tecniche di estrazione di testo e di dati (*text and data mining*) a fini commerciali e/o per lo sviluppo di modelli di *machine learning* o di altri sistemi automatizzati, senza la preventiva autorizzazione scritta di Gevi.
- 9.5. Sono altresì di esclusiva proprietà di Gevi tutti i marchi, le denominazioni commerciali, i loghi, i segni distintivi, i brevetti, i modelli di utilità, i disegni, le opere tutelate dal diritto d'autore e ogni altro diritto di proprietà industriale o intellettuale utilizzati o messi a disposizione dalla Società nell'ambito del Contratto di Fornitura.
Gevi mantiene inoltre la titolarità esclusiva di ogni diritto, presente o futuro, relativo a tecnologie, invenzioni o soluzioni brevettabili sviluppate nel corso dell'esecuzione dei Contratti di Fornitura, anche qualora derivanti da specifiche tecniche o suggerimenti forniti dall'Acquirente.
- 9.6. Nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere interpretata nel senso di concedere, implicitamente o esplicitamente, alcuna licenza o altro diritto su tali marchi, brevetti od opere tutelate.

L'Acquirente non potrà rimuovere, alterare od occultare marchi, loghi, avvisi di copyright o altre indicazioni di titolarità presenti su prodotti, software, documentazione o report forniti dalla Società.

Qualsiasi utilizzo dei marchi o dei segni distintivi di Gevi da parte dell'Acquirente dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Società e limitato alle finalità concordate.

9.7. **Riservatezza e tutela del know-how**

9.7.1. Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservati e a non divulgare, comunicare o rendere accessibili a terzi, in qualsiasi forma, le informazioni, i dati, i documenti, le conoscenze, i disegni, i modelli, le metodologie o le esperienze tecniche, commerciali o finanziarie ("**Informazioni Riservate**") ricevuti dall'altra Parte o acquisiti nel corso dell'esecuzione del Contratto di Fornitura.

Le Informazioni Riservate potranno essere utilizzate esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto di Fornitura.

9.7.2. Non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

- a) erano già legittimamente note alla Parte ricevente prima della loro divulgazione;
- b) sono o divengono di pubblico dominio senza violazione del presente Accordo;
- c) sono legittimamente ottenute da terzi non soggetti ad alcun obbligo di riservatezza;
- d) devono essere divulgate in forza di obblighi di legge o di provvedimenti delle autorità competenti, previa, ove consentito, comunicazione scritta all'altra Parte.

9.7.3. Le Parti riconoscono che le Informazioni Riservate possono costituire informazioni aziendali e know-how tutelati ai sensi degli artt. 98 e 99 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) e si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative ragionevolmente idonee a garantirne la sicurezza e la non divulgazione.

9.7.4. È vietato divulgare o trasferire Informazioni Riservate a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte divulgante.

L'obbligo di riservatezza si estende ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti e ai subappaltatori delle Parti, che dovranno essere vincolati da analoghi obblighi di riservatezza.

9.7.5. Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per l'intera durata del Contratto di Fornitura e per un periodo di cinque (5) anni successivi alla sua cessazione, indipendentemente dalla causa della stessa.

Qualora le informazioni costituiscano segreti commerciali ai sensi di legge, gli obblighi di riservatezza previsti dal presente documento continueranno a vincolare le Parti fintantoché le suddette Informazioni conservino la natura di segreto commerciale ai sensi della predetta normativa.

10. Garanzia sui Prodotti e Servizi

- 10.1. Gevi garantisce unicamente la conformità dei Prodotti e Servizi forniti a quelli ordinati e non la loro idoneità a soddisfare esigenze specifiche o requisiti definiti dall'Acquirente o da terzi, salvo che questi siano stati specificamente concordati in un singolo "Contratto di Fornitura" accettato per iscritto.
- 10.2. Qualora si riscontrino vizi, difetti o carenze qualitative ("difetti") nella quantità, nelle condizioni di imballaggio o nelle caratteristiche dei Prodotti e Servizi, l'Acquirente potrà sporgere reclamo per vizi palesi entro 15 giorni lavorativi dalla scoperta di tali difetti e in ogni caso non oltre 60 giorni lavorativi dal ricevimento. In mancanza di tale comunicazione entro il termine indicato, la merce si intenderà accettata.
- 10.3. I diritti di garanzia decadono decorsi 12 mesi dalla data di messa in servizio o di installazione del Prodotto, come risultante dal documento certificato da Gevi attestante la data di consegna del Prodotto, salvo quanto diversamente previsto e concordato nel singolo "Contratto di Fornitura". Le richieste dovranno essere inviate a Gevi per iscritto, corredate da una descrizione del difetto e da ogni informazione utile alla sua individuazione. Resta inteso tra le Parti che, in caso di difetti accertati, a Gevi sarà concesso un termine ragionevole, non inferiore a 30 giorni, per correggerli e/o eliminarli. Gevi si adopererà per correggere e/o eliminare tali difetti mediante la riparazione del prodotto o la fornitura di un prodotto o servizio sostitutivo, indicando, ove possibile, le modalità di riparazione da eseguirsi a cura dell'Acquirente stesso o di un'impresa terza da questi incaricata, salvo quanto diversamente previsto e concordato nel singolo "Contratto di Fornitura". Gevi non è tenuta a eseguire riparazioni o sostituzioni direttamente presso il luogo di installazione.
- 10.4. L'Acquirente non potrà far valere ulteriori diritti di garanzia nei confronti di Gevi o dei soggetti di cui Gevi si avvale per l'esecuzione del presente Accordo. È espressamente esclusa qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o di idoneità a uno scopo particolare. Gli unici rimedi a disposizione dell'Acquirente sono la riparazione o la sostituzione. La garanzia non copre software, contenuti o servizi di terzi concessi in licenza.
- 10.5. La garanzia si applica esclusivamente ai Prodotti e Servizi di cui al punto 2 del presente Accordo, acquistati direttamente da Gevi. Per i Servizi, in particolare, la garanzia di Gevi consiste esclusivamente nella corretta esecuzione delle attività concordate secondo la diligenza professionale. In nessun caso Gevi garantisce il raggiungimento di specifici risultati o prestazioni. La garanzia non copre difetti, malfunzionamenti o danni derivanti da:
- Attività di installazione, allacciamento elettrico o configurazione non eseguite da Gevi o da soggetti da essa incaricati;
 - Uso scorretto o negligente del Prodotto o mancato rispetto delle istruzioni contenute nel Manuale d'Uso;
 - Qualsiasi intervento, modifica o riparazione eseguiti autonomamente sul Prodotto.
- 10.6. A titolo esemplificativo, la garanzia non si applica qualora si riscontrino:

- i. manomissioni o tentativi diretti di riparazione o alterazione del Prodotto;
- ii. ritardato intervento volto a limitare le conseguenze di eventuali malfunzionamenti del Prodotto;
- iii. normale usura del prodotto derivante dal suo utilizzo;
- iv. casi e situazioni in cui l'Acquirente effettui qualsiasi tipo di operazione/manipolazione/adattamento e personalizzazione che possa incidere sulle prestazioni dei Prodotti e Servizi di cui al punto 2 del presente Accordo.

9.7 Su richiesta del Cliente, previo pagamento del corrispettivo indicato nell'apposita offerta, Gevi si renderà disponibile a estendere la garanzia per un periodo ulteriore rispetto alla garanzia base sopra richiamata, a condizione che l'Acquirente acquisti ricambi originali Gevi.

Il presente servizio di estensione della garanzia sarà definito caso per caso e in base alle esigenze del Cliente, previo accordo con Gevi, e potrà comprendere, a titolo esemplificativo, manutenzione, ricambi originali, assistenza e servizi *ad hoc*.

Il servizio di garanzia estesa, come chiarito per la garanzia base, non copre uso improprio, normale usura, calamità naturali, modifiche non autorizzate o mancata esecuzione della manutenzione ordinaria.

11. Esclusione di responsabilità

11.1. La Società non sarà responsabile per alcun danno diretto o indiretto derivante da:

- uso improprio dei Prodotti e Servizi;
- interpretazione dei report;
- interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore (ad es. eventi naturali, guasti di rete, attacchi informatici).

11.2. Limitazioni di responsabilità:

11.2.1. Gevi risponde dei danni esclusivamente nei limiti del dolo o della colpa grave propri o dei soggetti di cui si avvale. In nessun caso Gevi sarà responsabile per danni consequenziali, perdita di profitti o di dati, costi di fermo impianto o perdita di opportunità commerciali.

11.2.2. In ogni caso, il risarcimento non potrà eccedere il 100% del valore della specifica fornitura di Prodotti e Servizi cui si riferisce la contestazione, fatte salve le responsabilità inderogabili previste dalla legge. È esclusa la risoluzione del contratto per inadempimenti di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile.

11.2.3. L'Acquirente terrà indenne e manlevata Gevi da qualsiasi pretesa avanzata da terzi nei confronti di Gevi, incluse le richieste di risarcimento danni, direttamente riconducibili all'inadempimento da parte dell'Acquirente degli obblighi derivanti dal presente Accordo. Parimenti, Gevi non potrà essere ritenuta responsabile per pregiudizi o danni derivanti dall'uso improprio dei Prodotti o Servizi forniti, ovvero dall'utilizzo di dati o contenuti in violazione di diritti di terzi. Gevi, dal canto suo, risponderà unicamente dei danni diretti derivanti da proprio dolo o colpa grave.

- 11.3. Gevi adotta misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei propri sistemi informatici e dei dati trattati. Tuttavia, non potrà essere ritenuta responsabile per violazioni della sicurezza o accessi non autorizzati derivanti da vulnerabilità dei sistemi dell'Acquirente, di sistemi di terzi o delle reti di comunicazione pubbliche.
- 11.4. L'Acquirente si impegna a rispettare tutta la normativa nazionale e internazionale in materia di esportazione, riesportazione e controllo dell'utilizzo dei Prodotti e Servizi forniti.
- 11.5. In aggiunta e a ulteriore specificazione di quanto sopra, Gevi non sarà responsabile per:
- a) la valutazione strutturale del luogo di installazione, ivi inclusa qualsiasi verifica della capacità portante di coperture, solai, strutture o fondazioni;
 - b) la progettazione, l'esecuzione e la certificazione di eventuali allacciamenti elettrici e impianti accessori;
 - c) il rispetto della normativa edilizia, urbanistica, elettrica, di sicurezza o ambientale applicabile al sito e all'installazione, restando tutto ciò a carico dell'Acquirente;
 - d) eventuali danni a persone o cose derivanti dall'inadeguatezza strutturale del sito, da errori di installazione, da allacciamenti non conformi o dal mancato rispetto della normativa applicabile;
 - e) il mancato ottenimento o le irregolarità delle autorizzazioni, dei permessi o delle certificazioni necessari.
- f) L'Acquirente si impegna pertanto ad affidare l'installazione dei beni e l'allacciamento delle utenze, ivi inclusi i collegamenti elettrici, come descritti nei paragrafi precedenti, esclusivamente a tecnici qualificati e certificati ai sensi della normativa vigente, che opereranno nel rispetto della regola dell'arte e delle leggi applicabili.

In tal senso, l'Acquirente tiene specificamente indenne Gevi da qualsiasi richiesta di risarcimento, danno, costo o responsabilità derivante dall'inadeguatezza del luogo di installazione, da difetti di installazione, dalla non conformità degli allacciamenti o dalla violazione di norme, manlevando il Fornitore da qualsiasi pretesa di terzi al riguardo.

12. Forza maggiore e/o caso fortuito

- 12.1. Ai fini della presente disposizione, costituiscono cause di forza maggiore e/o caso fortuito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali o altri eventi di forza maggiore, restrizioni legali o governative, embarghi, mancato rilascio di licenze di esportazione, confische, sommosse, insurrezioni, azioni politiche, guerre, attacchi terroristici, incendi, esplosioni, alluvioni, serrate o scioperi, carenza di materie prime o di energia, nonché i casi la cui causa esuli dal controllo e dalla responsabilità della parte interessata, che rendano irragionevolmente difficoltoso o impossibile per la Parte, o per uno dei suoi fornitori o subappaltatori, adempiere alle disposizioni del presente Accordo.
- 12.2. Nessuna delle Parti sarà responsabile per danni o perdite derivanti da forza maggiore e/o caso fortuito. Gli obblighi di esecuzione resteranno sospesi per la durata della forza maggiore e/o del caso fortuito e i termini concordati saranno prorogati di conseguenza.

- 12.3. Qualora un evento di forza maggiore e/o di caso fortuito perduri per oltre 90 (novanta) giorni di calendario, ciascuna Parte avrà facoltà, fatta salva una modifica contrattuale concordata tra le Parti, di risolvere il contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'altra Parte. Lo *status quo ante* sarà ripristinato non appena l'Acquirente avrà corrisposto a Gevi il compenso per i servizi resi e rimborsato le relative spese. Le somme già versate resteranno acquisite da Gevi a titolo di corrispettivo per le attività già svolte.

13. Legge applicabile e foro competente

- 13.1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono regolate dalla legge italiana.
- 13.2. Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, salvo il caso di contratti conclusi con consumatori (art. 66-bis del Codice del Consumo), per i quali sarà competente il foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicato nel territorio dello Stato italiano.

14. Privacy e protezione dei dati

- 14.1. La Società tratta i dati personali dell'Acquirente in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
- 14.2. I dati raccolti tramite gli anemometri o inseriti dall'Acquirente saranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei Servizi e non saranno comunicati a terzi senza consenso, fatta eccezione per gli incaricati/i terzi necessari all'esecuzione del contratto.
- 14.3. Con riferimento ai dati dei clienti finali o di terzi forniti dall'Acquirente, quest'ultimo agisce in qualità di Titolare del trattamento; Gevi potrà agire in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, sulla base di un apposito atto di nomina scritto allegato al presente contratto (ALLEGATO 2 - Nomina a Responsabile del trattamento).

15. Invalidità parziale

- 15.1. L'eventuale nullità o inefficacia di singole clausole non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni; le clausole nulle o inefficaci saranno sostituite da disposizioni valide che si avvicinino il più possibile allo scopo economico perseguito dalle Parti. Le disposizioni in materia di riservatezza, limitazione di responsabilità, proprietà intellettuale e legge applicabile continueranno a produrre effetti anche dopo la cessazione del rapporto con l'Acquirente.

16. Durata, recesso e cessione

- 16.1. Il presente Accordo è a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di conferma del primo Ordine, salvo diversa indicazione.

- 16.2. Gevi ha facoltà di recedere dal presente Accordo con un preavviso scritto di 60 giorni di calendario, da inviarsi all'altra Parte mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
- 16.3. Gevi potrà, per effetto di legge o per qualsiasi altra ragione, cedere o trasferire l'accordo ovvero i diritti e/o gli obblighi da esso derivanti a terzi direttamente o indirettamente controllati da Gevi mediante la maggioranza del capitale sociale o dei diritti di voto.
- 16.4. Disposizioni, accordi collaterali o modifiche difformi o integrative avranno efficacia solo se concordati per iscritto e comunicati all'altra parte a mezzo PEC.
- 16.5. In caso di esportazione dei beni, dovranno essere rispettate le istruzioni di Gevi e le disposizioni di legge.

ALLEGATO 1: Manuale d'Uso

ALLEGATO 2: Nomina del Responsabile

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Acquirente dichiara di aver letto, compreso e specificamente approvato le seguenti clausole delle presenti CGC:

- 1. Premessa;
- 3. Caratteristiche della fornitura di Prodotti e Servizi;
- 4. Modifiche tecniche e migliorie ai Prodotti e Servizi;
- 7. Condizioni di fornitura e pagamento;
- 9. Garanzia sui Prodotti e Servizi;
- 10. Esclusione di responsabilità;
- 11. Forza maggiore e/o caso fortuito;
- 12. Legge applicabile e foro competente;
- 15. Durata, recesso e cessione.